

COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI

REP. N. 34848

FASC. N. 16501

REGISTRATO A FIRENZE

ATTI PUBBLICI

REPUBBLICA ITALIANA

IL 10-3-1975

N. 2631 Mod.

L'anno millenovecentosettantacinque questo giorno

ESATTE L. 2.012.500

diciannove del mese di febbraio in Firenze,

nella sede della Regione Toscana in Via dei Servi n.51,

dinanzi a me dottor GIOVANNI BADINI Notaio residente

in Firenze, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili

Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, senza assistenza

di testimoni, per avervi i comparenti che ne hanno i

requisiti di legge espressamente rinunziato, d'accordo

fra loro e col mio consenso, sono presenti:

l'avv. LELIO LAGORIO, nato a Trieste-----

il 9 novembre 1925,----- domiciliato a Firenze per

la Carica presso l'Ente da lui rappresentato, il quale

dichiara di intervenire, come interviene e stipula, non

in proprio, ma nella rappresentanza organica dell'Ente

pubblico territoriale REGIONE TOSCANA sedente in Firen-

ze Via dei Servi n. 51,----- nella sua qualità di

Presidente in carica della Giunta Regionale Toscana;

VESTRI GIORGIO, nato a Prato il 17 febbraio 1929, do-

miciliato a Prato,-----

il quale dichiara di intervenire, come interviene e

stipula, non in proprio, ma nella rappresentanza orga-

nica dell'Ente pubblico territoriale COMUNE DI PRATO

sedente in Prato, Palazzo Comunale, nella sua qualità
di Sindaco in carica.

Componenti della cui personale identità io notaio so-
no certo i quali anzitutto precisano di essere auto-
rizzati al loro intervento nell'atto presente, rispet-
tivamente:

quanto all'avv. Lagorio, Presidente della Giunta Re-
gionale, in forza della disposizione finale della leg-
ge regionale della Regione Toscana 5 giugno 1974 n.

32 pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione
Toscana n. 26 del 14 giugno 1974;

quanto al signor Giorgio Vestri -----

in forza di delibera della Giunta Comunale di Prato
(delibera d'urgenza con i poteri del Consiglio) in da-
ta 13 febbraio 1975 n. 129 dichiarata immediatamente
esecutiva.

Indi i componenti nei rispettivi nomi convengono e
stipulano quanto segue.

Al sensi, per gli effetti e in applicazione della leg-
ge regionale n. 32 citata, il cui contenuto si ha
per qui estesamente richiamato, come se vi fosse in-
tegralmente riprodotto, la Regione Toscana e il Co-
mune di Prato costituiscono una società per azioni ai

sensi degli artt. 2325 e seguenti codice civile, struttu-
rata con gli elementi di cui in appresso:

3.

- denominazione: FIDI TOSCANA SOCIETA' PER AZIONI
- sede: Firenze presso la sede della Regione Toscana
- oggetto sociale: attività diretta ad agevolare, secondo le finalità determinate dalla legge regionale toscana 5 giugno 1974 n. 32, l'accesso al credito a medio termine sia a tasso ordinario, sia a tasso agevolato, e a breve termine, nonché ad altre forme di finanziamento, come il leasing o locazione finanziaria, o il factoring, o operazioni di credito su fatturato, delle imprese di minori dimensioni operanti nei settori di interesse regionale, ai sensi degli artt. 117 e 118 della Costituzione e ai sensi dello Statuto Regionale, il tutto come estesamente previsto nello statuto sociale di cui più avanti;
- durata: al trentuno dicembre duemilacento;
- capitale sociale: lire 201.000.000= (duecentouno-
milioni), -----
ripartito in n. 2010 ----- azioni nominative del-
l'importo unitario di lire 100.000 (centomila);
- norme di ripartizione degli utili: in proporzione alle azioni possedute da ciascun socio, salva la facoltà attribuita alla assemblea in sede di approvazione del bilancio, per accantonamenti, oltre alla costitu-



zione della riserva legale, o per altre destinazioni
nell'ambito degli scopi sociali;

- composizione dell'organo amministratore: organo collegiale costituito da un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a sette e non superiore a ventuno;

- composizione del collegio sindacale:

tre sindaci effettivi, oltre alla designazione di due Sindaci supplenti.

Il funzionamento della società, la estesa articolazione dei suoi organi e il loro funzionamento, e in genere le norme che regolano la vita della società, risultano dallo statuto sociale composto di n. 44----- articoli che i componenti mi consegnano steso su trenta pagine e parte della successiva di otto fogli bollati e che omessane la lettura per dispensa dei componenti che se ne dichiarano a piena conoscenza si allega al presente atto segnato di lettera "A". Ha quindi luogo la sottoscrizione del capitale sociale come segue:

Regione Toscana: sottoscrive L. 200.000.000=

pari ad azioni N. 2000=

Comune di Prato: sottoscrive L. 1.000.000=

pari ad azioni N. 10

Totale L. 201.000.000

pari ad azioni N. 2010

- 5 -

Gli enti costituenti hanno provveduto ai sensi di legge, al deposito dei tre decimi del capitale sottoscritto, cioè dell'importo di lire 60.300.000.4/ presso la locale Filiale della Banca d'Italia, come da ricevuta in data 19.2.1975----- N. 35836 che mi viene contestualmente esibita.

Per quanto concerne le cariche sociali, i componenti danno atto che per non essere ancora intervenute le designazioni previste dall'art. 16 della citata legge regionale n. 32, e dall'art. 25 dello statuto qui allegato non è possibile, al momento, indicare le persone designate ai rispettivi incarichi.

I costituenti si limitano a convenire che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia determinato in nove----- e viene qui conferito espresso mandato all'avv. Lelio Lagorio, all'oggetto che il medesimo raccolga le formali designazioni previste dall'art. 25 dello Statuto allegato e, col suo intervento singolo, provveda ad integrare l'atto presente mediante successivo atto pubblico, contenente:

- la enunciazione della formale designazione da parte del Consiglio Regionale, di n. otto----- consiglieri;
- la enunciazione della formale designazione da parte del Consiglio Regionale dei sindaci effettivi e dei

sindaci supplenti;

- la designazione, anche in rappresentanza dell'altro socio, del rimanente un ----- consigliere.

Il tutto con obbligo nei costituenti di avere per valido ed approvato l'operato dell'avv. Lelio Lagorio nell'ambito di cui sopra.

Tutte le cariche sociali avranno durata di un triennio.

Gli emolumenti dovuti ai sindaci effettivi sono determinati in misura corrispondente ai minimi previsti dalla vigente tariffa dei dottori commercialisti.

L'avv. Lelio Lagorio viene altresì delegato ad appor- tare al presente atto e allo statuto allegato quelle integrazzioni e modificazioni che fossero richieste, anche in modo non formale, dalla competente Autorità Giudizieria in sede di omologazione.

Le spese del presente atto e sue consequenziali fa- ranno carico alla società qui costituita.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto in parte di mia mano e in parte dattiloscrit- to da persona di mia fiducia su pagine sei----- e parte della successiva di questi due fogli bollati.

Del medesimo ho dato lettura ai comparenti, i quali, previa espressa conferma e approvazione, lo sottoscri- vono e lo firmano a margine con me notaio a forma di

legge.

-4-

F.to: Lello Lagorio

" : Giorgio Vestri

! ! Giovanni Badini Notaio

